Decreto interministeriale del 16 dicembre 2010 - Ministero dell'Interno

Certificazioni da presentare da parte delle comunita' montane, per i servizi gestiti in forma associata, per l'anno 2010.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2010

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1

Articolo 2

Art. 2

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 20 dicembre 2010

IL DIRETTORE CENTRALE

della Finanza Locale

Visti gli articoli <u>27</u>, <u>28</u>, <u>32</u> e <u>33</u> del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il <u>decreto</u> <u>legislativo 18 agosto 2000, n. 267</u>;

Vista l'intesa n. 936 del 1 marzo 2006, sancita in sede di Conferenza unificata con la quale sono stati convenuti i nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, dove tra l'altro, all'art. 8, e' riservata al ministero dell'interno la gestione delle risorse per l'esercizio associato di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello Stato;

Vista l'ulteriore intesa n. 74 del 29 luglio 2010, con la quale e' stato concordato, per l'anno 2010, di fissare nel 6,50% la percentuale riservata al ministero dell'interno, da destinare alla gestione delle risorse per l'esercizio associato di competenza esclusiva dello Stato, da assegnare a cura del ministero stesso;

Considerato che per l'anno 2010, con l'intesa n. 28 del 6 maggio 2010, le regioni: Lazio, Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria ,Veneto, Calabria e Sardegna sono state individuate quali destinatarie delle rimanenti risorse statali, mentre, ai sensi dell'art. 4 della stessa intesa nei territori delle regioni che non sono individuate nell'anno di riferimento, si applicano, in via sussidiaria, ai sensi dell'art. 7, della citata intesa 936/2006, i criteri contenuti nel decreto del Ministro dell'interno 1 settembre 2000, n. 318, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 1 ottobre 2004, n. 289;

Visto l'<u>art. 2, comma 6, del richiamato decreto ministeriale n. 289/2004</u>, in base al quale le unioni di comuni e le comunita' montane trasmettono la richiesta di contributo entro il termine del 30 settembre, dell'anno di prima istituzione delle unioni, di quello di ampliamento delle stesse o di conferimento di nuovi servizi e nell'anno di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunita' montane o di nuovi conferimenti.

Tenuto conto , che ai sensi dell'art. 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, dall'anno 2010 lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunita' montane previsto dall'art. 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e dalle altre disposizioni di legge;

Vista la <u>sentenza della Corte Costituzionale n. 326/2010 con la quale la medesima ha espres</u>so con <u>decisione del 3 novembre 201</u>0 l'illegittimita' costituzionale dell'articolo sopracitato, relativamente alla parte: «e dalle altre disposizioni di legge»

riconoscendo cosi' le comunita' montane come soggetti destinatari dei fondi statali;

Visto il successivo <u>art. 5 del citato decreto ministeriale n. 289/2004</u> il quale prevede che le unioni di comuni e le comunita' montane che svolgono l'esercizio associato di funzioni comunali trasmettono apposita certificazione relativa alle spese sostenute in relazione ai servizi conferiti in gestione associata, al fine di determinare la quota parte del contributo statale ad esse spettanti;

Considerato, in particolare, che il <u>comma 2 dell'art. 5, del decreto n. 289/200</u>4, demanda ad apposito decreto del ministero dell'interno la definizione dei modelli per le certificazioni, nonche' la fissazione dei parametri di misurazione del miglioramento dei servizi;

Visto il <u>comma 5 dell'art. 5, del decreto n. 289/2004</u>, in base al quale la quota di contributo indicata al comma 1 del medesimo art. 5 e' rideterminata ogni triennio sulla base dei dati relativi alle spese correnti ed in conto capitale impegnate per i servizi esercitati in forma associata, attestate dalle unioni di comuni e dalle comunita' montane;

Considerato che non sono intervenute modifiche normative concernenti le certificazioni per i servizi gestiti in forma associata da parte delle unioni di comuni e comunita' montane;

Decreta:

Torna al sommario

Articolo 1 -

Art. 1

In vigore dal 20 dicembre 2010

Le comunita' montane utilizzano i modelli approvati con <u>decreto del Ministro dell'interno 17 maggio 20</u>07, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 124 del 30 maggio 2007, ai fini della certificazione relativa ai servizi gestiti in forma associata per l'anno 2010.

Torna al sommario

Articolo 2 -

Art. 2

In vigore dal 20 dicembre 2010

Le comunita' montane devono trasmettere i certificati entro il termine del 31 gennaio 2011.

Qualora non vi siano modifiche rispetto alla certificazione presentata nel 2009 gli enti devono inviare una nota di conferma dei servizi associati .

Sono ritenuti validi solo gli atti trasmessi per posta, al tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Torna al sommario